

OGGETTO: LETTERA INVITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL COMUNE DI VERONA.

Premesso che:

- è in fase di strutturazione il sistema dei servizi per la giustizia riparativa in ambito penale, come previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2022, ossia l'insieme delle attività relative alla pianificazione, coordinamento, gestione e realizzazione dei programmi di giustizia riparativa secondo la disciplina definita dal Titolo IV e dagli articoli 92 e 93 del medesimo decreto;
- a livello istituzionale, il sistema dei servizi per la giustizia riparativa include i seguenti organismi: la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, che esercita funzioni di programmazione delle risorse, definizione dei livelli essenziali di prestazione e monitoraggio; le Conferenze locali per la giustizia riparativa, costituite una per ciascun distretto di Corte d'Appello, cui è attribuito il compito di identificare, sul proprio territorio, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa; i Centri per la giustizia riparativa, strutture pubbliche deputate ad organizzare, gestire, erogare e condurre i programmi di giustizia riparativa;
- tale sistema viene configurato secondo un modello organizzativo radicato nelle comunità territoriali, tenendo conto che il rafforzamento dei legami con la comunità rappresenta uno degli obiettivi principali dei programmi di giustizia riparativa;

Considerato che:

- il Comune di Verona ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2022, per l'istituzione e la gestione del Centro per la giustizia riparativa, assunto al P.G. n. 341180 del 22 settembre 2025;
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022, con nota P.G. n. 40936 del 30/01/2026, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, comunicava il trasferimento delle risorse a valere sul Fondo per la Giustizia Riparativa, avvenuto con apposito decreto di impegno, pari a 224 mila euro annuali, come dichiarato in nota P.G. n. 22398/2026 del medesimo Ministero;
- il Comune di Verona, conformemente a quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2022 e dall'art. 4 del citato Protocollo d'Intesa, intende provvedere alla gestione del servizio del Centro per la giustizia riparativa avvalendosi di Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017;

- le attività oggetto del presente invito si collocano nel quadro dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) dei servizi per la giustizia riparativa sanciti in Conferenza Unificata del 4 luglio 2024 (Rep. Atti n. 81/CU);

Rilevato che:

- la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, nella seduta del 23 luglio 2025, ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs n. 150/2022;
- la medesima Conferenza locale ha quindi proceduto, in ossequio al disposto del comma 2 del citato art. 92, sentiti gli esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'Appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, alla valutazione di tali servizi, con riferimento all'esperienza maturata e ai *curricula* degli operatori in servizio, verificando la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti con quanto disposto dagli artt. 42, 64 e 93 del D.Lgs. n. 150/2022;
- all'esito di tale istruttoria, la suddetta Conferenza locale ha redatto, ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 2, l'elenco dei servizi che hanno superato tale verifica in funzione del fabbisogno territoriale del relativo distretto, elenco dal quale gli enti locali devono attingere per la prima apertura del primo Centro per la giustizia riparativa del distretto;

Preso atto che codesto Organismo figura nel precitato elenco, così come fornito dal competente Ministero della Giustizia in sede di stipulazione del citato Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025;

Visto il seguente quadro normativo e amministrativo di riferimento:

- Legge n. 328/2000, art. 1, comma 5, e art. 5, comma 1;
- D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del terzo settore, art. 55;
- Legge n. 241/1990, artt. 1, 11 e 12;
- D.Lgs. n. 36/2023, art. 6;
- D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa";
- Intesa, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2022, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP), sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 4 luglio 2024 (Rep. Atti n. 81/CU);
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017;
- Note del Ministero della Giustizia, Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, P.G. n.40936 del 30/01/2026 e n. 22398/2026 del 19/01/2026;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ... del, il Comune di Verona - Area Servizi alla Persona,

INVITA

codesto Organismo, ove interessato e fermi restando i requisiti di ammissibilità più avanti riportati, ad aderire alla co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, per la definizione e realizzazione delle attività del Centro per la giustizia riparativa del Comune di Verona istituito nell'ambito del citato Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025 ed in conformità alla presente lettera invito di manifestazione di interesse con relativi allegati.

ART. 1 – PREMESSA

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione degli interventi con soggetti del Terzo settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale degli interessati nel quadro degli interventi oggetto del presente invito, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati.

La complessità e delicatezza delle attività da espletare e la diversificazione degli attori coinvolti nel contesto territoriale di riferimento, che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi perseguiti in materia di giustizia riparativa di cui al presente invito, rendono opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo settore in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale, sia le migliori soluzioni tecniche ed economiche per la sua attuazione;

Pertanto, la partecipazione del Terzo settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni.

Lo strumento della co-progettazione vede, quindi, Il Comune di Verona e il Terzo settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi attraverso la connessione delle risorse e degli interventi territoriali, generando integrazione e complementarità tra gli stessi, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni dei destinatari e della stessa comunità locale allo scopo di renderli sostenibili nel tempo.

Permane in capo al Comune di Verona, quale Amministrazione pubblica procedente, nell'esercizio delle proprie prerogative ed autonomia e nel rispetto dei principi di centralità della Governance pubblica, l'esclusiva titolarità delle scelte nel percorso di co-progettazione attivato, ed, in particolare, nella valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli ETS interessati, nella determinazione degli obiettivi generali e specifici da perseguire, nella definizione delle aree di intervento, nella durata delle attività e delle loro caratteristiche essenziali.

Il Comune di Verona rivolge il presente invito ai soggetti del Terzo settore individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 in materia di coinvolgimento e partecipazione degli Enti del Terzo settore, e della legge n. 241/1990.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente invito i seguenti suoi allegati:

- Modello domanda di partecipazione (Allegato A1);
- Modello dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
- Documento progettuale preliminare di massima (Allegato C), con unita planimetria catastale dei locali sede del Centro per la giustizia riparativa;
- Modello Proposta progettuale (Allegato D);
- Schema Convenzione (Allegato E);
- Accordo trattamento di dati personali (Allegato F);
- Modello dichiarazione titolare effettivo ed assenza conflitto di interesse (Allegato G);
- Modello Dichiarazione antimafia (Allegato H);
- Protocollo d’Intesa tra il Comune di Verona e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d’Appello di Venezia (P.G. n. 341180/2025);
- Note del Ministero della Giustizia, Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, P.G. n.40936 del 30/01/2026 e n. 22398/2026 del 19/01/2026.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente invito sono adottate le seguenti definizioni:

- **Amministrazione procedente**, ossia il Comune di Verona, ente titolare della presente procedura di co-progettazione nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 in materia di procedimento amministrativo;
- **ATS**: Associazione temporanea di scopo, costituita o costituenda, formalizzata tra gli Enti del Terzo settore (ETS) che si candidano per la partecipazione alla presente procedura di co-progettazione o ad esito della procedura stessa;
- **Convenzione**: il documento di accordo di partenariato sottoscritto dall’Ente del Terzo settore ammesso al tavolo di co-progettazione e che ne ha condiviso gli esiti, nel quale sono indicati ruoli, responsabilità, risorse, termini per la realizzazione del progetto definitivo;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con il D.Lgs. n. 117/2017;
- **Co-progettazione**: procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione e realizzazione degli interventi fra la Pubblica Amministrazione, quale Amministrazione procedente, e gli Enti del Terzo settore selezionati (ETS);
- **domanda di partecipazione**: l’istanza presentata dagli Enti del Terzo settore (ETS) per potersi candidare a partecipare alla presente procedura di co-progettazione;
- **EAP**: Ente attuatore partner, ossia l’Ente del Terzo settore (ETS) la cui proposta progettuale, presentata in forma singola o associata, sarà risultata nel corso della procedura di co-progettazione più rispondente all’interesse pubblico dell’Amministrazione procedente, con il quale attivare il rapporto di partenariato per la realizzazione diretta delle attività previste nel Progetto definitivo e per il quale verranno messe a disposizione le risorse indicate all’art. 5 del presente invito;
- **ETS**: Enti del Terzo Settore, i soggetti indicati nell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in possesso dei requisiti prescritti dal presente invito;
- **LEP**: livelli essenziali e uniformi delle prestazioni e dei servizi per la giustizia riparativa, previsti dall’articolo 62 del D.Lgs. n. 150/2022, sanciti in Conferenza Unificata nella seduta del 4 luglio 2024, Rep. Atti n. 81/CU;
- **Progetto definitivo**, ossia l’elaborato progettuale tecnico di dettaglio frutto del tavolo di co-progettazione che dovrà essere approvato dall’Amministrazione procedente, predisposto sulla base del Progetto preliminare di massima (PP);
- **PP**: Progetto preliminare di massima, ossia l’elaborato progettuale preliminare predisposto dall’Amministrazione procedente, posto a base della presente procedura di co-progettazione;
- **Procedura di co-progettazione**: procedura per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con i quali elaborare ed attuare le attività di progetto,

finalizzata alla definizione del Progetto definitivo ed alla stipula della relativa Convenzione;

- **Proposta progettuale**, ossia la proposta formulata sulla base del PP, presentata dagli ETS singoli o in ATS, secondo le disposizioni del presente invito, ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione selezionatrice nominata dall'Amministrazione procedente;
- **Protocollo d'Intesa**: si riferisce all'accordo sottoscritto tra il Comune di Verona e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, coordinata dal Ministro della Giustizia *pro tempore*, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2022, per l'istituzione e la gestione del Centro per la giustizia riparativa del Comune di Verona (P.G. n. 341180/2025);
- **RUP**: Responsabile del procedimento amministrativo, ossia il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990;
- **Tavolo di co-progettazione**: sede preposta allo svolgimento delle attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione condivisa del Progetto definitivo.

Art. 3 - OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

Scopo della presente procedura è l'individuazione dell'ETS con cui attivare un tavolo di co-progettazione finalizzato all'elaborazione congiunta della progettazione definitiva di dettaglio delle attività integrate del Centro per la giustizia riparativa e stipulare la conseguente Convenzione.

Per il dettaglio descrittivo degli obiettivi e della disciplina degli interventi in materia di giustizia riparativa si rinvia al PP (Allegato C) ed, in particolare, a quanto espressamente previsto dal Protocollo d'intesa.

Art. 4 - CONTENUTO DELLE PROPOSTA PROGETTUALE.

L'ETS interessato dovrà presentare la propria Proposta progettuale secondo quanto previsto nel presente invito.

Le attività promosse nella Proposta progettuale devono garantire una complessiva, unitaria ed organica elaborazione delle azioni progettuali, sulla base ed in linea con quanto previsto nelle indicazioni contenutistiche del PP, in conformità ai LEP ed alle prescrizioni previsti nel Protocollo d'Intesa.

Le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni ed autorizzazioni emanate dalle Autorità preposte.

L'assetto progettuale ed il relativo partenariato definitivo per l'intervento di cui al presente invito, saranno la risultanza dei lavori dei tavoli di co-progettazione. Tale assetto definitivo sarà oggetto della Convenzione.

La Proposta progettuale, redatta sulla base del PP che costituisce il fondamento della presente procedura di co-progettazione, dovrà essere elaborata utilizzando il modello Proposta progettuale (Allegato D), seguendo l'ordine degli elementi di valutazione di cui al successivo art. 8 e nei limiti di budget di spesa previsti.

In particolare:

- la Proposta progettuale dovrà essere formulata in modo sintetico e riferita esclusivamente alle attività oggetto del presente invito, illustrando in maniera organica gli elementi oggetto di valutazione, contenente tutte le componenti essenziali nonché

essere formulato ed articolato con la massima chiarezza in maniera tale da consentire alla Commissione selezionatrice una sua appropriata e completa valutazione con riferimento agli elementi di valutazione presi a riferimento e per permettere una loro agevole ed integrale ponderazione;

- nella Proposta progettuale dovrà essere previsto anche il quadro economico di spesa previsto per l'intera durata del progetto con relativa articolazione del cronoprogramma di spesa. Il quadro economico deve essere strutturato in modo da rendere i rispettivi costi distinguibili per la rendicontazione di spesa.

Art. 5 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente per l'implementazione della progettualità oggetto del presente invito, costituiscono contributi e vantaggi economici ex art. 12 della legge n 241/1990, per lo svolgimento delle attività progettuali e sono garantite unicamente e nei limiti del finanziamento conferito dal Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto all'art. 12 del Protocollo d'Intesa:

- a) un importo finanziario onnicomprensivo di euro 224.000,00 (oneri fiscali inclusi) per il primo anno di durata della Convenzione, a valere sul citato finanziamento di Ministeriale, che sarà trasferito all'EAP per la realizzazione delle attività progettuali, a norma della Convenzione e da intendersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R n. 633/1972, corrispondenti a complessivi euro 672.000,00 per il triennio, in caso di assegnazione del finanziamento ministeriale per le due annualità successive alla prima. Si precisa che per le eventuali annualità successive alla prima, le predette risorse potranno essere oggetto di variazione a seguito dei pertinenti trasferimenti ministeriali, con conseguente eventuale necessità di rimodulare le attività progettuali ed il relativo budget in funzione dei nuovi importi assegnati. Pertanto, gli stanziamenti per l'eventuale secondo e il terzo anno di attività devono intendersi come meramente indicativi;
- b) il seguente bene immobile con i relativi arredi (se di proprietà del Comune) adibito a Centro per la giustizia riparativa: immobile in Verona, Piazza Madonna di Campagna n. 1/a, relativamente alle stanze che saranno identificate ad uso esclusivo del Centro per la giustizia riparativa;

Si ribadisce che l'ammontare delle risorse finanziarie di cui sopra alla lettera a) potrà essere soggetto a variazioni dopo il primo anno di Convenzione in base alle indicazioni del Ministero della Giustizia, con conseguente rimodulazione del quadro economico.

Si prevede esclusivamente il rimborso a copertura delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il rimborso avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal PP.

Le risorse saranno erogate direttamente all'EAP dall'Amministrazione procedente, destinataria del finanziamento ministeriale, previa verifica della loro regolarità.

La rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione da parte dell'EAP sarà indirizzata all'Amministrazione procedente quale parte pubblica nel procedimento di co-progettazione e nella gestione del Progetto definitivo.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, l'EAP può mettere a disposizione risorse proprie (ulteriori rispetto al finanziamento pubblico già previsto), intese come partecipazione in termini di

miglioramento/valorizzazione delle attività progettuali. consentendo di aumentare l'efficacia nella realizzazione degli interventi. Tali risorse possono consistere in proprie risorse strumentali (beni, strutture, attrezzature, mezzi), umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio operanti nelle attività progettuali a qualunque titolo) e finanziarie.

Per maggiori dettagli ed indicazioni in merito alle risorse destinate agli interventi per la giustizia riparativa si rinvia al PP (Allegato C) ed allo schema di Convenzione (Allegato E).

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa gli ETS così come definiti all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, in forma singola o associata (costituita o costituenda), idonei a sviluppare un Progetto definitivo per l'organizzazione e la gestione degli interventi nell'ambito del PP, in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi successivi che devono sussistere alla data di presentazione della domanda di candidatura al presente invito e mantenuti per tutta la durata delle attività progettuali.

I) Requisiti costitutivi.

a) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, fermo restando per i soli enti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 iscritti nell'apposita anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 460/1997, il regime transitorio di cui all'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 34, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 novembre 2020).

Nel dettaglio:

- in caso di partecipazione delle ONLUS, queste devono risultare inserite nell'ultimo elenco disponibile dell'Anagrafe delle ONLUS pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e consultabile sul sito della medesima Agenzia;
- in caso di partecipazione di imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, esse devono essere iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs n. 117/2017, e dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, per tali enti il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "Imprese sociali" del Registro delle imprese);
- se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991;
- per tutte le Cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive;
- qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 11, co. 2, del D.Lgs n. 117/2017);

I requisiti costitutivi devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola o associata costituita o costituenda.

II) Requisiti di onorabilità e moralità.

- a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, analogamente applicati in quanto compatibili;
- b) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, analogamente applicati in quanto compatibili;
- c) insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, legati alla partecipazione alla presente procedura di co-progettazione;
- d) regolarità relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) regolarità relativamente alla disciplina ed alla posizione assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli articoli 17 e 18 del CTS;
- f) assenza di ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

I requisiti di onorabilità e moralità devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola o associata, costituita o costituenda.

III) Requisiti di ordine speciale.

Essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnico-professionale:

- a) avere la disponibilità di "mediatori esperti" nel numero ed aventi i requisiti così come stabilito dagli articoli 60 e 93 del D.Lgs. n. 150/2022 e dagli articoli 3.3, lettera p), e 9 del Protocollo d'intesa, dei quali si dovrà **allegare** il relativo *curriculum vitae* evidenziandone, in particolare, titoli e certificazioni conseguiti, competenze, professionalità, formazione ed esperienze maturate in materia di giustizia riparativa; detti *curricula* vanno sottoscritti **personalmente dai "mediatori esperti"** indicati dall'ETS partecipante, con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 oppure in forma **olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**;
- b) avere la disponibilità di "interpreti" nel numero ed aventi i requisiti così come stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. n. 150/2022 e dagli articoli 3.3, lettera o) e 10 del Protocollo d'intesa, dei quali si dovrà **allegare** il relativo *curriculum vitae* evidenziandone, in particolare, titoli e certificazioni conseguiti, competenze, professionalità, formazione ed esperienze maturate; detti *curricula* vanno sottoscritti **personalmente dagli "interpreti"** indicati dall'ETS partecipante, con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 oppure in forma **olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**.

I requisiti di ordine speciale devono essere posseduti:

- da ciascun soggetto partecipante in forma singola;
- nel caso di partecipazione in forma associata, dal raggruppamento nel suo complesso.

Data la specificità della progettualità ed i contesti territoriali nei quali essa è da realizzare, l'ETS partecipante al presente invito deve avere la sede legale o operativa nell'ambito del territorio della Provincia di Verona oppure deve impegnarsi a collocare, in caso di selezione in qualità di EAP, prima della stipula della Convenzione e comunque entro il termine non inferiore a dieci giorni solari comunicato dall'Amministrazione precedente, una sede operativa nel medesimo territorio della Provincia di Verona, per tutta la durata dell'espletamento delle attività progettuali. Relativamente ai soggetti raggruppati tale requisito è in capo al soggetto indicato quale Capogruppo.

Art. 7 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura l'ETS interessato dovrà compilare e far pervenire all'Amministrazione precedente la seguente documentazione, con la precisazione che è sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di identità per ciascun sottoscrittore:

- 1) domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in piena conformità al modello Allegato A1.

Tale domanda è sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento già costituito, dall'ente designato Capogruppo;
- nel caso di raggruppamento non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

- 2) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in piena conformità al modello Allegato B.

Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento (costituito o costituendo) da tutti gli ETS che partecipano alla procedura in forma associata, in relazione al possesso dei requisiti.

- 3) Per i raggruppamenti già costituiti: originale o copia conferme all'originale dell'atto costitutivo del raggruppamento, nel quale si conferisce anche mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, al legale rappresentante dell'ente Capogruppo, formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- 4) Proposta progettuale redatta in piena conformità al modello Allegato D.

Tale Proposta progettuale è sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento costituito, dall'ente designato Capogruppo;

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

5) Dichiarazione titolare effettivo ed assenza conflitto di interessi redatta in piena conformità all'Allegato G.

Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento (costituito o costituendo) da tutti gli ETS che partecipano alla procedura in forma associata.

6) Dichiarazione antimafia redatto in piena conformità all'Allegato H.

Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011. Nel caso di raggruppamento (costituito o costituendo) la dichiarazione va prodotta da tutti gli ETS che partecipano alla procedura in forma associata.

7) Copia fronte e retro di valido documento di identità del Legale rappresentante dichiarante qualora non abbia sottoscritto la documentazione con firma digitale.

Come accennato, sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura anche gli ETS in forma associata in ATS, costituita o costituenda, fermi i requisiti ed in osservanza delle prescrizioni di cui al presente invito, ivi inclusa la necessità che tutti gli ETS costituenti il raggruppamento siano inseriti nel richiamato elenco formato dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 150/2022, e ai quali è diretto il presente invito.

In particolare, con riferimento alla partecipazione da parte di ETS non ancora costituiti in raggruppamento temporaneo, tutti tutti gli enti che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nel modello di domanda di partecipazione (Allegato A1):

- a) quale ente è designato Capogruppo e al quale, pertanto, sarà conferito, in caso di selezione a ente attuatore partner, mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- b) l'impegno, in caso di selezione ad EAP, a costituirsi in raggruppamento nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, prima della stipula della Convenzione di co-progettazione o comunque entro il termine non inferiore a dieci giorni solari indicato nella comunicazione da parte dell'Amministrazione procedente, e dal quale risulti anche il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, al legale rappresentante del seguente Ente designato come Capogruppo che stipulerà la predetta Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- c) l'impegno a produrre all'Amministrazione procedente l'atto di costituzione in raggruppamento di cui al punto precedente, nei termini ivi indicati;
- d) di impegnarsi a mantenere la stessa compagine associativa per tutta la fase realizzativa del progetto, fatte salve le ipotesi in ordine alle modifiche soggettive

ammesse ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici (art.120, comma 1, lettera d), numero 2), D.Lgs. n. 36/2023), analogicamente richiamata “in parte qua” per quanto compatibile con le finalità e l’oggetto della presente procedura, garantendo comunque il proseguimento del rapporto di convenzionamento da parte del soggetto subentrante.

Oltre all’indicazione dei singoli ETS partecipanti al raggruppamento, gli ETS in forma associata (costituita o costituenda) dovranno specificare nel modello Proposta progettuale (Allegato D) le parti di attività che i singoli componenti si candidano ad eseguire.

Si precisa che, nei termini e prescrizioni indicati nel presente invito:

- ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola domanda di partecipazione;
- ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola proposta progettuale;
- non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di ETS in più di un raggruppamento (costituito o costituendo), a pena di esclusione dell’intero raggruppamento;
- non è ammessa la partecipazione di un ETS come singolo e come componente in forma di raggruppamento (costituito o costituendo), a pena di esclusione tanto del raggruppamento che dell’ente partecipante come singolo.

La suddetta documentazione di cui ai punti da 1) a 7) del presente articolo, deve pervenire a questa Amministrazione procedente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC areaserviziallapersona@pec.comune.verona.it entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del giorno sabato 14 febbraio 2026 ore 13:00.

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“Co-progettazione 2025-2028 Centro per la giustizia riparativa”**.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile per cause non imputabili all’Amministrazione procedente, anche di forza maggiore, caso fortuito, disguidi, fatto di terzi o venga persa o smarrita, non assumendo l’Amministrazione procedente alcuna responsabilità al riguardo.

Analogamente, l’Amministrazione procedente non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità degli interessati e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo o comunque dei dati forniti dagli interessati oppure da mancata o tardiva segnalazione dell’avvenuto loro cambiamento, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno ammesse domande di partecipazione aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente invito, né domande condizionate o subordinate.

L’adesione al presente invito comporta la sua integrale ed incondizionata accettazione, ivi inclusi i suoi allegati e le disposizioni di riferimento.

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le Proposte progettuali presentate saranno valutate da apposita Commissione selezionatrice, dotata di specifiche competenze tecniche in materia, nominata dall’Amministrazione procedente.

La valutazione avverrà per ciascuna Proposta progettuale mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato dalla Commissione nella sua collegialità, avendo a disposizione un punteggio massimo di punti 100/100 suddivisi tra i criteri di valutazione più avanti declinati.

La Commissione attribuirà a ciascun criterio di valutazione del progetto esaminato un punteggio calcolato sulla base dei giudizi indicati nella griglia di valutazione sotto riportata, senza attribuzione di percentuali intermedie. La valutazione complessiva della proposta progettuale sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida e congrua con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto il punteggio minimo previsto dalla soglia di sbarramento più avanti citata, così come si riserva la facoltà di non procedere nella selezione qualora nessuna Proposta progettuale dovesse risultare soddisfacente o comunque coerente con gli obiettivi e le finalità del presente invito.

Nel valutare le Proposte progettuali la Commissione terrà conto del grado di completezza, adeguatezza, chiarezza espositiva e realizzabilità di quanto proposto dall'ETS candidosi, in rapporto al contesto socio-territoriale di riferimento ed alla specifica tipologia d'utenza coinvolta, nonché in relazione alla loro coerenza al PP, ai LEP e a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa.

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

	CRITERIO	PUNTEGGI O MASSIMO TOTALE		SUB CRITERIO	PUNTEGGI O MASSIMO PARZIALE
A	Caratteristiche della proposta progettuale.	25	A1	Riferimenti teorici e metodologici posti alla base della proposta progettuale.	15
			A2	Analisi del contesto territoriale e del bacino di utenza da coinvolgere.	10
B	Relazioni con il contesto territoriale.	10.	B1	Capacità di rete del soggetto proponente rispetto agli attori istituzionali coinvolti nei processi di giustizia riparativa. (quali, Procura, Tribunale Ordinario, Ordine degli Avvocati e Istituti Penitenziari, Procura Minorile, Tribunale per i minorenni del Veneto, USSM, UDEPE, scuole, centri antiviolenza, enti del privato sociale).	10
C	Dimensione progettuale degli interventi	45	C1	Descrizione delle attività riparative: progettazione di percorsi di mediazione penale, lavori di utilità sociale, attività di gruppo o comunitarie coerenti con i principi della giustizia riparativa.	10
			C2	Modalità organizzative e operative per la presa in carico e il monitoraggio dei partecipanti.	10
			C3	Strategie di inclusione e tutela: attenzione alla protezione della vittima, al consenso informato e alla mediazione equa.	10
			C4	Coinvolgimento attivo della comunità:	10

			modalità con cui cittadini, enti e istituzioni partecipano alla costruzione di percorsi di responsabilizzazione e riparazione.	
			C5 Sistemi di valutazione e indicatori di impatto sociale, con riferimento ai risultati attesi in termini di reinserimento, riduzione del conflitto e coesione sociale.	5
D	Fattibilità economica e sostenibilità	20	D1 Congruità e coerenza dell'articolazione del quadro economico proposto con le attività progettuali ed il conseguimento degli obiettivi, tenendo conto dell'importo complessivo del finanziamento pubblico, con indicazione: <ul style="list-style-type: none"> – delle voci di costo, quantificazione e monetizzazione; – dell'eventuale quota di risorse apportate dall'ETS, ulteriore rispetto al finanziamento pubblico già previsto ed intesa come compartecipazione in termini di miglioramento/valorizzazione delle attività progettuali, con indicazione della relativa descrizione e monetizzazione. 	20
TOTALE COMPLESSIVO		100		100

Griglia di valutazione

Giudizio	Criterio motivazionale	% punteggio
Eccellente	Il parametro oggetto di valutazione viene giudicato eccellente. La sua trattazione risulta ampiamente strutturata, organizzata, più che esauriente, con uno sviluppo dell'argomento particolarmente chiaro, approfondito e con dovizia di particolari utili ed efficaci, dimostrando una approfondita conoscenza dell'argomento oggetto di disamina. Assoluta e superiore rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante anche con brillanti soluzioni innovative e personalizzate ritenute le migliori possibili.	100
Ottimo	La trattazione del parametro oggetto di valutazione risulta ottimamente strutturata e completa. Ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità in rapporto alla natura del parametro considerato. Sviluppa in modo chiaro, coerente e preciso l'argomento richiesto, dimostrandone esauriente conoscenza ed intendendo correttamente le prospettive e gli obiettivi connessi con il servizio richiesto. Più che adeguata rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante.	80
Buono	Descrizione del criterio oggetto di valutazione ben strutturata, completa e coerente, ma che sviluppa l'argomento richiesto solo con alcuni approfondimenti seppur i riferimenti espressi ne indichino un'adeguata conoscenza con riferimento al servizio richiesto. Adeguata rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante ed in linea con gli standard richiesti.	60
Discreto	Trattazione del criterio oggetto di valutazione adeguatamente strutturata, ma che sviluppa l'argomento richiesto senza particolari approfondimenti dimostrando un parziale raggiungimento di conoscenza sull'argomento in relazione al servizio richiesto, ma comunque significativo. Rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante complessivamente in linea con gli standard richiesti.	40
Sufficiente	Descrizione del criterio oggetto di valutazione sintetica, poco strutturata e sviluppata, che presenta alcune lacune, rappresentando un mediocre raggiungimento di conoscenza sull'argomento in	20

	relazione al servizio richiesto. Rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante ed agli standard richiesti appena accettabile.	
Insufficiente	Trattazione del criterio oggetto di valutazione carente, generica, lacunosa, non conforme a quanto richiesto e pertanto inadeguata o comunque non significativa. Scarsa o assente rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante, inferiore o non rispondente agli standard richiesti.	0

Soglia di sbarramento. Considerata l'importanza di garantire un adeguato standard qualitativo delle proposte progettuali presentate dagli ETS ammessi alla presente procedura, nel caso di cui il candidato non raggiunga almeno punti 60 nel computo complessivo, sarà escluso dal prosieguo della procedura di co-progettazione.

I punteggi relativi ai suddetti criteri di valutazione sono soggetti a discrezionalità tecnica da parte della Commissione selezionatrice. I punteggi saranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

La sommatoria di tutti punteggi darà il valore della singola proposta progettuale. Sulla base del punteggio raggiunto verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio formata da tutti i progetti, non esclusi, che abbiano raggiunto la suddetta soglia di sbarramento. Potrà accedere alla successiva fase di co-progettazione con i relativi tavoli di lavoro, la proposta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio finale, sarà selezionata la Proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore relativamente ai seguenti criteri di valutazione indicati in ordine di priorità:

- criterio di valutazione C "Dimensione progettuale degli interventi";
- criterio di valutazione A "Caratteristiche della proposta progettuale";
- criterio di valutazione D "Fattibilità economica e sostenibilità".

In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

Art. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone la capacità progettuale (Allegato D).

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione (Allegato A1) e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla presente procedura, con esclusione della documentazione che compone la capacità progettuale (Allegato D) le cui carenze non sono sanabili.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità della documentazione che rendono assolutamente incerta l'identità del candidato o del soggetto responsabile della documentazione stessa o l'esatta individuazione dell'ente interessato, se i dati necessari non sono desumibili altrimenti dalla documentazione prodotta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;

- b) la mancata presentazione entro la data di scadenza del presente invito di alcuna della documentazione di cui all'art. 7, punti 1 e 2, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;
- c) l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- d) la mancata produzione del mandato collettivo speciale di cui all'art. 7, punto 3), può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di scadenza del presente invito;
- e) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste ed, in generale, della documentazione richiesta, ivi inclusa il modello di capacità progettuale, è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della candidatura e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al candidato interessato un termine perentorio non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni solari decorrenti dalla richiesta dell'Amministrazione procedente per la relativa integrazione o regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine, il medesimo candidato è escluso dalla presente procedura.

Ove il candidato interessato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione procedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, assegnando all'interessato un termine perentorio non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni solari decorso inutilmente il quale il candidato stesso è escluso dalla presente procedura.

L'Amministrazione procedente può sempre chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti della documentazione prodotta dai candidati, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare la loro effettiva volontà, superandone le eventuali ambiguità. I candidati interessati sono tenuti a fornire risposta nel termine fissato dall'Amministrazione procedente che non può essere inferiore a tre giorni e superiore a cinque giorni solari. Pena l'esclusione dalla presente procedura, i chiarimenti resi dai candidati interessati non possono modificare il contenuto del modello capacità progettuale (Allegato D). In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti entro il termine assegnato, l'Amministrazione procedente conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti che può anche portare all'esclusione dell'ente interessato.

Art. 10 - FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

FASE A) Individuazione dei soggetti partner.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'Amministrazione procedente verifica la regolarità formale delle domande di partecipazione presentate e dell'annessa documentazione prodotta, con le conseguenti ammissioni ed eventuali esclusioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 9.

Segue la valutazione, da parte della Commissione selezionatrice, delle Proposte progettuali ammesse con attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati ed individuazione dei soggetti con i quali procedere alla Fase B della procedura.

FASE B) Definizione del Progetto Definitivo attraverso il tavolo di co-progettazione.

L'ETS collocatosi primo in graduatoria al termine della Fase A) sarà invitato ai tavoli di co-progettazione tramite i quali si procede alla discussione congiunta della proposta progettuale selezionata, con l'obiettivo di giungere ad un progetto condiviso e definitivo relativo al documento progettuale di massima.

In caso di rinuncia del soggetto collocato al primo posto in graduatoria alla partecipazione al tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione procedente si riserva di ritenere decaduto l'ETS interessato dal partenariato e di procedere allo scorrimento della graduatoria medesima con la convocazione al tavolo di co-progettazione del soggetto collocato al posto immediatamente successivo, così come si riserva di revocare l'intera procedura comparativa. L'Amministrazione procedente si riserva altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni nei confronti dell'ETS rinunciatario, salvo che quest'ultimo dimostri che la rinuncia è dovuta ad impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili alla sua responsabilità.

L'Amministrazione Procedente convocherà i tavoli unitariamente per la discussione congiunta della Proposta progettuale selezionata. Le operazioni dei tavoli saranno verbalizzate, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ed i relativi atti saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia.

Sulla base della proposta progettuale selezionata, la discussione avrà lo scopo di specificare congiuntamente le attività progettuali da realizzare, così come indicato Progetto preliminare, al fine della loro definizione analitica e di dettaglio tecnico degli aspetti esecutivi, delle modalità di coordinamento, dell'organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, dell'allocazione delle risorse, delle modalità di rendicontazione delle attività e di quant'altro.

Al tavolo di co-progettazione partecipano, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione procedente, il Rappresentante legale, o suo delegato, dei soggetti individuati al termine della Fase A). In caso di ETS in forma associata, potranno partecipare ai tavoli di co-progettazione tutti gli ETS componenti il raggruppamento.

L'Amministrazione procedente potrà invitare al tavolo di co-progettazione le Pubbliche Amministrazioni e gli organismi direttamente interessati dalle attività oggetto della presente procedura potendo essere consultati per la definizione del Progetto definitivo.

Il coordinamento tecnico dei tavoli di co-progettazione e le relative procedure amministrative rimarranno in capo all'Amministrazione procedente. Il processo di co-progettazione si svolge in passi successivi di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo, con la stesura del Progetto definitivo.

La fase di co-progettazione avrà durata compatibile con le tempistiche previste dalle indicazioni del Ministero della Giustizia e secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa. La co-progettazione si concluderà con l'elaborazione condivisa del Progetto definitivo e del quadro economico che costituiranno parte integrante della Convenzione che verrà stipulata tra l'Amministrazione procedente e l'EAP.

Qualora i lavori del tavolo di co-progettazione venissero ritenuti insoddisfacenti o infruttuosi o comunque non rispondenti all'interesse pubblico o ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà, in qualunque momento e stato della procedura:

- a) intraprendere un percorso analogo con l'ETS che abbia ottenuto il successivo miglior punteggio in graduatoria;
- b) revocare l'intera procedura comparativa.

La partecipazione al tavolo di co-progettazione è da intendersi a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la proposta progettuale presentata anche qualora quest'ultima non fosse selezionata per la fase di co-progettazione.

Inoltre, i partecipanti alla presente procedura, espressamente dichiarano ed accettano che i progetti elaborati congiuntamente all'Amministrazione procedente, diventeranno di proprietà della medesima Amministrazione procedente.

Il positivo superamento della Fase B), che sarà svolta senza alcun onere per l'Amministrazione procedente, è condizione indispensabile per il passaggio alla successiva Fase C).

Resta inteso che durante l'attività di co-progettazione, la proposta pervenuta dall'ETS selezionato attraverso la presente procedura, potrà subire variazioni e rimodulazioni, anche sostanziali, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

FASE C) Stipula dell'atto di Convenzione.

Conclusa la Fase B) e, comunque, prima dell'avvio delle attività progettuali, si procederà alla stipula della Convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'EAP, secondo lo schema di cui all'Allegato E, volta alla realizzazione degli interventi co-progettati dedotti nel Progetto definitivo.

A tal fine l'EAP sarà tenuto, tra l'altro:

- a produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento non ancora costituito, il relativo atto costitutivo;
- a presentare le polizze assicurative e garanzie richieste. In particolare:
 - la polizza assicurativa di cui all'art. 10 dello schema di Convenzione (Allegato E) deve essere stipulata con primaria impresa a ciò autorizzata ai sensi di legge, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con massimali non inferiori ad euro 3.000.000,00 per sinistro/danno; è fatta salva la possibilità, in alternativa, di stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze già esistenti esplicitamente dedicati ed adeguati esclusivamente al presente rapporto di partenariato, aventi le caratteristiche prescritte nel medesimo art. 10 ed il massimale minimo sopra indicato;
 - la garanzia di cui all'art. 22 dello schema di Convenzione (Allegato E) deve:
 - essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente;

- contenere espressa menzione dell'oggetto della citata Convenzione e del soggetto garantito (Comune di Verona).

In caso di raggruppamenti (ATS) la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'ente mandatario in nome e per conto proprio e di tutti gli enti mandanti costituenti il raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti gli enti costituenti il raggruppamento. Si precisa che tale garanzia deve essere intestata all'ATS, specificando la denominazione di tutti gli Enti raggruppati sia come capogruppo che come mandanti.

L'EAP garantisce la piena realizzazione delle attività progettuali previste nel Progetto definitivo in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2022, ed assicura il pieno rispetto dell'art. 16 rubricato "Lavoro negli enti del Terzo settore" e dell'art. 18 rubricato "Assicurazione obbligatoria" del D.Lgs. n. 117/2017 relativi, rispettivamente, al trattamento economico e normativo dei lavoratori ed alle assicurazioni contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

Stante la natura potenzialmente "circolare" della metodologia collaborativa della co-progettazione e la complessità degli interventi progettuali da realizzare, il tavolo di co-progettazione, anche in corso di attuazione degli interventi progettuali, potrà essere riattivato dall'Amministrazione procedente allorché si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti o per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del Progetto definitivo, fermo restando gli obiettivi e finalità dello stesso in termini di giustizia riparativa e sempre che siano funzionali alle finalità di interesse generale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della Convenzione sono a carico dell'EAP, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Resta inteso che l'EAP, prima dell'inizio delle attività o comunque nel termine indicato dall'Amministrazione procedente, sarà tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta per addivenire alla stipulazione ed alla gestione della Convenzione, anche ai sensi della disciplina nazionale di riferimento. Ove nell'indicato termine l'EAP non ottemperi alle richieste formulate e/o non adempia all'obbligo della stipula della Convenzione, l'Amministrazione procedente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva di ritenere l'ETS decaduto dal partenariato. L'Amministrazione procedente si riserva altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del medesimo ETS, salvo che quest'ultimo dimostri che l'inottemperanza è dovuta ad impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili alla sua responsabilità.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le attività progettuali potranno subire modificazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi ed Autorità preposti.

L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento e senza che all'EAP possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:

- di chiedere all'EAP di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica o integrazione delle attività, nell'ambito delle prescrizioni di cui al protocollo d'intesa e delle competenti Autorità;
- di recedere in qualunque momento dal partenariato qualora non si rilevi più rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso, così come di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni europee, nazionali o regionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al momento del recesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale.

Il presente invito ha valore meramente ricognitivo. Esso non può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per l'Amministrazione procedente a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla co-progettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente invito.

Dal pari, il presente invito non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione procedente, che si riserva la possibilità di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente procedura, come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese di risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o di autotutela.

I rapporti economici relativi ai contributi finanziati eventualmente trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate da parte dell'Amministrazione procedente nei termini previsti dall'art. 12 del Protocollo d'intesa, ai sensi del dell'art. 67. comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022. Pertanto, l'iniziativa progettuale sarà realizzata solo mediante il finanziamento da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di riduzione o revoca del finanziamento non è previsto altro finanziamento o il ricorso ad altri contributi pubblici.

Si avverte fin da ora che l'EAP:

- è tenuto ad accettare e rispettare le clausole contenute nel "Patto di integrità" del Comune di Verona (art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012), che costituisce documentazione della Convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013. La mancata accettazione del Patto di integrità costituisce causa di esclusione o di decadenza dal partenariato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012;

- in applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, è tenuto, nell'esecuzione del partenariato, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa e per quanto compatibili, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.
- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali per conto del Comune di Verona, quale Titolare del trattamento, previa valutazione di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). Il partner sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di Accordo trattamento dati personali (Allegato F) che sarà allegato come parte integrante della Convenzione e che il soggetto medesimo si impegna a sottoscrivere e ad adempiere;
- è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, a produrre all'Amministrazione procedente la comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della medesima legge n. 136/2010.

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa previste dalla disciplina vigente.

L'Amministrazione procedente si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare in ogni momento e stato della procedura, verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e documentazione prodotte dagli ETS ai fini della partecipazione alla presente procedura. A tal fine, l'Amministrazione procedente potrà richiedere all'ETS interessato di comprovare il possesso di tutti i requisiti dichiarati qualora questi non siano già in possesso della medesima Amministrazione o non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima presso altre amministrazioni pubbliche o banche dati pubbliche. Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso di taluno dei requisiti di partecipazione e/o di qualificazione dichiarati, l'Amministrazione procedente procede a dichiarare l'EAP interessato decaduto dal partenariato ovvero di dichiarare la risoluzione della Convenzione, salve le ulteriori conseguenze di legge nei suoi confronti.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. In caso di raggruppamenti anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'Ente capogruppo si intende validamente ed efficacemente resa a tutti gli enti raggruppati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC degli ETS o problemi temporanei nel funzionamento della posta elettronica certificata, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione procedente; diversamente l'Amministrazione procedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il RUP della presente procedura è la dott.ssa Paola Zanchetta in qualità di Dirigente del Comune di Verona responsabile del Servizio.

Gli Enti partecipanti potranno richiedere eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante invio di esposto quesito al predetto Responsabile a mezzo PEC

all'indirizzo areaserviziallapersona@pec.comune.verona.it almeno dieci giorni prima antecedenti la scadenza del termine previsto nel presente invito per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite, possibilmente, almeno quattro giorni antecedenti la predetta scadenza di partecipazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente, nella pagina dedicata alla presente procedura di co-progettazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente invito si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Il presente invito è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Verona.

Allegati: come da testo.

LA DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Paola Zanchetta

Comune di Verona

Area Servizi alla Persona

Via Adigetto 10 – 37122 Verona

Telefono: 0458078302 - 8300

E-Mail: area.serviziallapersona@comune.verona.it

PEC: area.serviziallapersona@pec.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO DXJPZA